



CREDITO SU PEGNO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE ASTE**

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022

INDICE

Articolo 1 - Norme Generali.....	3
Articolo 2 - Avviso di vendita all'asta	3
Articolo 3 - Esposizione degli oggetti in vendita	3
Articolo 4 - Partecipazione alle aste.....	3
Articolo 5 - Soggetti esclusi dalla partecipazione alle aste	3
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle offerte	3
Articolo 7 - Norme sulle offerte segrete	4
Articolo 8 – Deposito cauzionale	4
Articolo 9 - Direzione delle aste	4
Articolo 10 - Svolgimento delle Aste e Modalità di Aggiudicazione	5
Articolo 11 – Esonero responsabilità	5
Articolo 12 – Destinazione del ricavato dalla vendita	5
Articolo 13 - Richiesta di notizie.....	5
Articolo 14 - Pagamento delle aggiudicazioni.....	5
Articolo 15 - Mancato pagamento	6

Articolo 1 - Norme Generali

Le vendite degli oggetti relativi a polizze di pegno che non sono state estinte o rinnovate nei termini contrattuali, decorsi almeno trenta giorni dalla data di scadenza delle stesse, si effettuano secondo le norme del presente Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia.

Articolo 2 - Avviso di vendita all'asta

Le aste sono rese note mediante affissione di avviso presso i locali delle Filiali e Agenzie della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., in seguito in forma abbreviata Banca, nella sala ove le aste devono svolgersi e con le altre eventuali forme di pubblicità che la Banca ritenga opportuno adottare.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno 5 giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime.

Esso deve indicare:

- il luogo, il giorno e l'orario in cui si terrà l'asta;
- l'elenco dei pegni posti in vendita, con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza;
- l'entità dei diritti d'asta, del recupero delle spese e delle imposte e tasse che verranno applicati al prezzo di aggiudicazione;
- l'indicazione del luogo e degli orari di apertura dei locali dove saranno preliminarmente esposti gli oggetti posti in vendita;
- l'entità del versamento cauzionale previsto per la presentazione delle offerte segrete;
- l'esonero di responsabilità della Banca secondo quanto indicato nel successivo articolo 11.

Non sono ammesse opposizioni alla vendita dei pegni salvo che per provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 3 - Esposizione degli oggetti in vendita

Gli oggetti vengono esposti al pubblico almeno due giorni prima della vendita.

L'esposizione si effettua nelle ore di apertura al pubblico ed ha luogo nei locali appositamente destinati dalla Banca e indicati nell'avviso pubblico o altri mezzi di divulgazione che la Banca, a suo insindacabile giudizio, intenda adottare.

Articolo 4 - Partecipazione alle aste

Le aste devono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti sono stabiliti dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato.

La partecipazione alle aste a mezzo di procuratore, sia con offerte segrete, sia con offerte orali, è subordinata alla preventiva verifica da parte della Banca della documentazione presentata. In questi casi, prima dell'inizio dell'asta o durante lo svolgimento della stessa, il procuratore deve dichiarare esplicitamente al banditore la natura della propria partecipazione.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Banca non possono concorrere alle aste, così come lo stimatore incaricato dalla Banca.

Articolo 5 - Soggetti esclusi dalla partecipazione alle aste

Sono esclusi dalla partecipazione alle aste coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 353 e 354 del Codice Penale.

Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Articolo 6 – Prezzo base d'asta e modalità di presentazione delle offerte

Gli oggetti costituiti in pegno sono posti in vendita al prezzo minimo, c.d. "prezzo base d'asta", pari al valore di stima maggiorato del 10%.

Le offerte possono essere orali o segrete.

Le offerte orali devono essere formulate durante lo svolgimento dell'asta pubblica.

Le offerte segrete devono essere presentate prima dell'inizio delle aste nei termini indicati nel successivo art. 7 e sono aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono.

I rilanci sono di norma del 5% della base d'asta, ma il Banditore può accettare, a sua discrezione, offerte diverse dalla suddetta percentuale.

Il valore del 5% può subire variazioni minime per arrotondamento in eccesso.

Le offerte segrete devono essere di importo almeno pari al prezzo base d'asta aumentato anch'esso almeno del 5%, calcolato come sopra specificato e devono essere confermate mediante versamento della cauzione, previsto entro il giorno precedente la banditura.

Articolo 7 - Norme sulle offerte segrete

L'offerta segreta può essere presentata presso la Filiale di Fermo Sede entro un'ora prima della data e ora stabilite nell'avviso d'asta o presso le altre Filiali o Agenzie della Banca entro 48 ore prima della data e ora stabilite nell'avviso d'asta.

Le offerte segrete devono essere presentate in busta chiusa, con l'indicazione all'esterno del lotto di riferimento e della data dell'asta. Sulla busta verrà apposta dal personale della Banca la data e l'ora di ricezione.

La presentazione dell'offerta segreta non pregiudica la possibilità di partecipare anche alla licitazione verbale.

Le offerte segrete vengono considerate nulle qualora il contenuto non consenta l'esatta ed univoca individuazione dell'offerente e dell'importo offerto.

Articolo 8 – Deposito cauzionale

In caso di offerta segreta, l'offerente deve versare un deposito cauzionale infruttifero in contanti o con altro mezzo di pagamento accettato dalla Banca, nella misura stabilita di volta in volta e pubblicizzata sull'avviso d'asta.

Tale deposito infruttifero:

- a) in caso di aggiudicazione:
 - viene calcolato come acconto sul prezzo di aggiudicazione al momento del pagamento;
 - viene incamerato dalla Banca a titolo di penale qualora il prezzo di aggiudicazione non venga pagato nei termini previsti dal successivo art. 13 del presente Regolamento;
- b) in caso di mancata aggiudicazione, anche in conseguenza di riscatto o rinnovo:
 - viene restituito all'offerente a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell'asta.

Articolo 9 - Direzione delle aste

La direzione delle aste è affidata, con delibera del Comitato Esecutivo, ad un Dirigente o Quadro Direttivo della Banca, il quale provvede anche alla nomina del banditore.

Le vendite devono essere registrate su libro verbale del Consiglio di Amministrazione mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Il personale della Banca incaricato di dirigere le aste:

- è responsabile del regolare funzionamento delle stesse ed è investito di tutti i poteri necessari per assicurarle;
- ha la facoltà di dichiarare nulla l'asta, quando rileva nello svolgimento della stessa, delle irregolarità (articoli 353 e 354 del Codice Penale) o in presenza di difficoltà oggettive che ne pregiudichino il regolare svolgimento.

Articolo 10 - Svolgimento delle Aste e Modalità di Aggiudicazione

L'asta si svolge per mezzo di un banditore che:

- stabilisce l'ordine di presentazione degli oggetti in asta;
- legge la descrizione dell'oggetto;
- indica il prezzo base d'asta e l'entità del rilancio minimo stabilito per ogni lotto;
- aggiudica gli oggetti secondo le modalità del presente articolo.

Il banditore verifica l'esistenza di offerte segrete per l'oggetto posto in vendita informando preventivamente i presenti in sala e garantisce la correttezza delle operazioni.

Le offerte segrete concorrono con le offerte orali per l'aggiudicazione.

I partecipanti alle aste devono esprimere le loro offerte a voce alta o con alzata di mano ben visibile.

Dopo l'ultima offerta valida il banditore ripete almeno tre volte il prezzo raggiunto nella gara interponendo, ogni volta, una breve pausa.

In assenza di altre offerte orali e di offerte segrete, il banditore aggiudicherà le cose a favore del miglior offerente.

I singoli lotti saranno aggiudicati solo se sia stata formulata dai presenti in sala almeno un'offerta orale o, in mancanza di offerte orali, sia pervenuta almeno un'offerta segreta.

A parità di importo, l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di pari importo deve essere preferita quella presentata prima.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito che ha effettuato la stima deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta e l'importo deve essere versato entro due giorni dal termine concesso all'aggiudicatario per il pagamento.

Articolo 11 – Esonero responsabilità

La Banca non risponde dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti aggiudicati, né del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Articolo 12 – Destinazione del ricavato dalla vendita

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito della Banca per capitale, interessi ed accessori, ivi compreso il diritto d'asta di cui all'art. 13, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi.

Trascorso questo termine è devoluta alla Banca in aumento del patrimonio.

Articolo 13 - Richiesta di notizie

La Società, salvo i casi previsti dalla Legge, non è tenuta a rendere pubblici i nomi degli acquirenti dei pegni venduti all'asta.

Articolo 14 - Pagamento delle aggiudicazioni

L'aggiudicatario è tenuto a versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche i diritti d'asta e le spese nella misura indicata nell'avviso pubblico, nonché le relative imposte e tasse.

L'aggiudicatario a mezzo di offerta orale deve versare l'importo dovuto in contanti, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti in materia, con carta di credito/bancomat utilizzando il terminale POS se presente. Il pagamento di un oggetto aggiudicato a mezzo di offerta orale deve essere effettuato subito dopo la relativa aggiudicazione.

In alternativa, la Banca può consentire il pagamento mediante bonifico da eseguire entro 24 ore dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario a mezzo di offerta segreta deve versare l'importo dovuto entro il secondo giorno feriale successivo a quello della vendita in contanti presso gli sportelli della Filiale di Fermo Sede,

nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti in materia, o con bonifico bancario contenente i riferimenti degli oggetti aggiudicati.

I suddetti versamenti avvengono presso le sale asta dove si svolgono le vendite o presso gli sportelli della Banca.

La consegna degli oggetti aggiudicati avverrà dopo la verifica del regolare pagamento di quanto dovuto.

La Società è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia ed alla conservazione degli oggetti pagati e non ritirati entro 15 giorni dalla data del pagamento, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 15 - Mancato pagamento

Qualora l'aggiudicatario non provveda a versare quanto dovuto nei termini indicati dall'art.14 del presente Regolamento, l'aggiudicazione è considerata nulla e gli oggetti sono poste nuovamente in vendita.

Gli inadempienti verranno esclusi da successive aste della Banca per un periodo che verrà comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata A/R.
